



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

**Estratto dal Registro delle Deliberazioni
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. 13 del 23/05/2023)

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023

L'anno 2023 e questo dì 23 del mese di MAGGIO alle ore 18:13, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in 1^a convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Marco FURIA, nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GIOVANNI ERROI	Sì	
2	CAMILLO VILLANI MIGLIETTA		Sì
3	STEFANIA ARNESANO	Sì	
4	SALVATORE DE CRUTO	Sì	
5	MARIA ROBERTA INDENNIDATE	Sì	
6	MARIA LUCIA PELLEGRINO	Sì	
7	CRISTINA CAROGIULI	Sì	
8	GIULIA PALADINI	Sì	
9	CARMEN ROSA CURTO		Sì

	Cognome e nome	Presenti	Assenti
10	GIOVANNI LORENZO MONTANARO	Sì	
11	GIOVANNI VADACCA	Sì	
12	MARCO FURIA	Sì	
13	GIANCARLO MAZZOTTA		Sì
14	COSIMO PETRELLI		Sì
15	MARIA EMANUELA BRUNO		Sì
16	MARIA GRAZIA INDENNIDATE		Sì
17	SALVATORE PAOLO		Sì

(Sono presenti Consiglieri n. 10 - Sono assenti Consiglieri n. 7)

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Zanelia LANDOLFO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

F.to Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Valentina COSMA

Il Presidente chiama il punto 10 all'ODG”Approvazione tariffe tassa sui Rifiuti(TARI) per l'anno 2023”.

Si dà atto che l'assessore Maria Roberta Indennidate entra in aula alle ore 18:32.
Consiglieri presenti nr. 10.

Relaziona l'assessore Maria Lucia Pellegrino

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi e la discussione come nell'allegato verbale stenotipografico , parte integrante e sostanziale del presente atto

Visti

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021 ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*”
- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025*”
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “*Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*”
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto*

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti", di seguito denominata AGER .

Premesso che:

- l'articolo 1 della legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c);*"tutela dei diritti degli utenti [...] "* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate

nella deliberazione 57/2020/R/RIF) ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il “*Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti*” (di seguito, MTR) con il quale si definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

- con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.
- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche

disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);il piano economico finanziario sia corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, di seguito AGER;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF);
- per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Considerato che:

- l’articolo 3, comma 5-*quinquies* del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023/2025 al 30 aprile 2023, e ha autorizzato per gli Enti locali

l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

- in via generale, in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Esaminata la determina nr. 121 del 11/04/2022 dell'AGER con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato del Comune di Carmiano;

Esaminata la “*“RELAZIONE DI VALUTAZIONE”* allegata alla determina nr. 121 del 11/04/2022 dell'AGER, riferita al Comune di Carmiano, dalla quale si evince la sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 come riportato nelle seguenti Appendici Tabellari:

Anno 2022

<i>Tariffa complessiva riconosciuta</i>	€. 2.112.378
<i>di cui componente variabile</i>	€. 1.730.122
<i>di cui componente fissa</i>	€. 382.257
attività fuori perimetro	€. 10.205

Anno 2023

<i>Tariffa complessiva riconosciuta</i>	€. 2.146.176
<i>di cui componente variabile</i>	€. 1.730.125
<i>di cui componente fissa</i>	€. 416.051
attività fuori perimetro	€. 10.205

Anno 2024

<i>Tariffa complessiva riconosciuta</i>	€. 2.180.515
<i>di cui componente variabile</i>	€. 1.730.128
<i>di cui componente fissa</i>	€. 450.387
attività fuori perimetro	€. 10.205

Anno 2025

<i>Tariffa complessiva riconosciuta</i>	€. 2.215.405
<i>di cui componente variabile</i>	€. 1.730.131
<i>di cui componente fissa</i>	€. 485.272
attività fuori perimetro	€. 10.205

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 23.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è disposto, tra l'altro, di dare atto che ai sensi di quanto disposto con determina nr. 121 del 11/04/2022 dell'AGER PUGLIA, documento che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 del Comune di Carmiano è pari ad **€ 2.146.176,00** (al netto del tributo TEFA), di cui €. 1.730.125,00 quale componente variabile ed €. 416.051,00 quale componente fissa;

Riscontrato che:

- la tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA per l'anno 2023 (**€ 2.146.176,00**) prevede uno scostamento di €. 33.798,00 rispetto alla tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA per l'anno 2022 (**€ 2.112.378,00**);
- il Comune di Carmiano è tenuto ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia, nel rispetto delle direttive dell'ARERA e tenuto conto della tariffa complessiva riconosciuta da AGER PUGLIA;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 secondo il PIANO TARIFFARIO allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto per le utenze domestiche e non domestiche e determinato sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1, della Legge nr. 147/2013;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe, le riduzioni e le agevolazioni TARI da applicare per l'anno 2023;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto la Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto l'articolo 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito in data 06/04/2023 al nr. 6328 del protocollo generale dell'ente, il parere favorevole all'approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Fabio Maffeo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli nr. 10 contrari nr.0 - astenuti nr. 0 - espressi per alzata di mano da nr. 10 Consiglieri presenti votanti

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta di deliberazione e per l'effetto:

1) di approvare quali tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabili per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il “*Piano tariffario*” allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

Utenze domestiche : 81,50 %;

Utenze non domestiche: 18,50 %;

2) di prendere atto che dalla citata ipotesi di “*Piano tariffario*” risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, ammonta ad € **2.146.176,00** (al netto del tributo TEFA), di cui €. 1.730.125 quale componente variabile ed €. 416.051 quale componente fissa;
- la copertura integrale del costo complessivo del servizio è garantita a carico dell'utenza;

3) di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura fissata dalla norme di legge;

4) di stabilire, altresì, che per l'anno 2023 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

acconto prima rata: 31 agosto 2023;

acconto seconda rata: 31 ottobre 2023;

saldo: 31 dicembre 2023;

con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di ottobre 2023;

5) di individuare, limitatamente alla TARI, nel Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” il funzionario responsabile previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero;

7) di dare atto altresì che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sulla TARI;

8) di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” dell’ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per concedere le agevolazioni di cui al precedente punto 1;

9) di dare mandato all’ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell’ente, ognuno per le proprie competenze.

Successivamente, separata votazione e con voti favorevoli nr. 10 contrari nr.0 - astenuti nr. 0 - espressi per alzata di mano da nr. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Marco FURIA

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -**

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **26/05/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li 26/05/2023

Responsabile Segreteria

F.to Dott.ssa Nada MIGLIETTA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Dalla Residenza Comunale, li _____

SERVIZIO DI SEGRETERIAGENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Nada MIGLIETTA